

Oggetto: Designazione dell'Organo Amministrativo di CMV S.p.A.

IL SINDACO

Richiamati il provvedimento di proclamazione del Sindaco del Comune di Venezia emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 26 settembre 2020 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 15/10/2020 di convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

Premesso che:

- CMV S.p.A., società capogruppo del Gruppo Casa da Gioco, è interamente detenuta dal Comune di Venezia;
- con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 è giunto a scadenza l'organo amministrativo CMV S.p.A.;
- pertanto è necessario procedere con urgenza con la nomina dell'organo amministrativo;

Preso atto che:

* ai sensi dello Statuto di **CMV S.p.A.:**

la società può essere amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri;

nel caso sia consentita la composizione collegiale dell'Organo Amministrativo, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. n. 120/2011 in materia di equilibrio di genere;

gli Amministratori sono tutti nominati dall'assemblea e durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatta salva la possibilità per l'Assemblea di prevedere una scadenza anteriore a tale data;

agli Amministratori spetta, oltre al rimborso spese, un compenso annuale che sarà stabilito dall'Assemblea.

Preso atto inoltre che:

- **l'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, prevede che:**
 - l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico;
 - l'assemblea delle società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

- nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
- gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori;
- nelle società in cui le amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
- coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori;

Ritenuto opportuno:

- di tenere conto di quanto previsto dalla normativa vigente e di stabilire che CMV S.p.A. sia amministrata da un organo amministrativo monocratico;

Premesso inoltre che:

- con avviso P.G. n. 260844 pubblicato in data 01/06/2021, rettificato con avviso P.G. n. 269289 in data 08/06/2021 e prorogato con provvedimenti P.G. n. 300580 del 29/06/2021 e P.G. n. 321269 del 9/7/2021, il Sindaco ha reso nota, ai sensi dell'art. 8 del "*Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni*", l'intenzione di procedere alla designazione dell'Organo Amministrativo di CMV S.p.A.;
- della predetta intenzione è stata data ampia comunicazione alla cittadinanza, nonché agli ordini professionali, attraverso apposita pubblicazione all'Albo Pretorio *Online* e sul sito internet del Comune di Venezia;
- tra i candidati che hanno presentato la loro candidatura a componenti dell'Organo Amministrativo della società CMV S.p.A., è stato individuato quale soggetto idoneo a ricoprire la carica di Amministratore Unico della società:

Dott. **Andrea Martin**, nato *omissis*
omissis

il 26/11/1950, C.F.

e lo stesso ha dato la sua disponibilità;

Ritenuto in particolare opportuno confermare il dott. Andrea Martin, già Amministratore Unico della capogruppo CMV S.p.A., in quanto ritenuto in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza necessari per lo svolgimento dell'incarico come risultanti dal curriculum vitae;

Ritenuto pertanto:

- di procedere alla designazione, ai fini della nomina assembleare, del Dott. Andrea Martin, nato **omissis** il 26/11/1950, **omissis** quale Amministratore Unico di CMV S.p.A.;
- di fissare la durata della carica oggetto del presente provvedimento ai sensi del citato art. 6 dello Statuto della società, in due esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di mandato (approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022);
- di stabilire, in un'ottica di non aggravamento dei costi, che il compenso annuo per la carica di Amministratore Unico sia pari a quello attualmente previsto per l'Amministratore Unico uscente, pari a € 28.000,00;

Visti:

- l'art. 50, commi 8 e 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuiscono al Sindaco la competenza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, in merito alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- gli artt. 55 e ss. e 248 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e cause ostative alla nomina;
- gli artt. 2382 e 2383, del Codice Civile, aventi ad oggetto cause di ineleggibilità e decadenza, nomina e revoca degli amministratori;
- l'art. 8 dello Statuto del Comune di Venezia "*Nomina dei rappresentanti del Comune*" adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni;
- il "*Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 e successive modificazioni;
- il "*Regolamento sul sistema dei controlli interni*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013;
- il "*Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale*" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016;

- l'art. 4, comma 4, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, richiamato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 175/2016 in materia di compensi degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico;
- il D.Lgs. 175/2016 *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;
- la legge n. 120/2011, in materia di rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, richiamata dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 175/2016;
- il D.Lgs. n. 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 39/2013 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”* e ss.mm.ii;
- l'art. 1, comma 734 della L. 296/2006, secondo cui non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021*2023, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16/03/2021;
- ai sensi del vigente PTPCT 2021-2023, il Visto di esecutività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, attestante la non sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al d. lgs. 39/2013 ostative al conferimento dell'incarico di amministratore in oggetto;
- lo Statuto della sopra richiamata Società;

DISPONE

1. che la società CMV S.p.A. sia amministrata, per le ragioni meglio espresse in premessa, da un Amministratore Unico;
2. di procedere, per le ragioni espresse nelle premesse, alla designazione del seguente soggetto quale Amministratore Unico:
 - Dott. Andrea Martin, nato omissis il 26/11/1950, omissis ;
3. di fissare la durata delle cariche oggetto del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni dello Statuto della società, in due esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022;

4. di stabilire, in un'ottica di non aggravamento dei costi, che il compenso annuo per la carica di Amministratore Unico sia pari ad € 28.000,00;

5. al momento dell'accettazione dell'incarico il soggetto interessato dovrà sottoscrivere l'accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del "Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016, dichiarando di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 8 dello stesso, il mancato rispetto degli obblighi e dei principi contenuti nel Codice nonché degli indirizzi approvati dall'Amministrazione Comunale configura giusta causa per la revoca degli amministratori;

6. di demandare al delegato del Comune di Venezia in seno all'assemblea dei soci della Società di rappresentare la designazione contenuta nel presente provvedimento quale indirizzo di voto per la nomina assembleare.

Il presente provvedimento è trasmesso alla società ed al soggetto designato per i provvedimenti consequenziali.

Luigi Brugnaro (*)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi de! D.Igs n. 82/2005 ed è conservato nei sistema di gestione documentale del Comune di Unecia. L'eventuale copia del presente documento può essere tesa ai sensi degli arti. 22,23 e 23 ter del D.Igs n. 82/2005.*